



## **Nota di lettura dei commi da 609 a 616 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) inerenti la “Razionalizzazione delle società partecipate locali”**

Le disposizioni dei **commi da 609 a 616 della legge di stabilità 2015**, contengono importanti novità in materia di società partecipate, di significativo impatto per gli enti locali.

E' prevista (comma 609) l'adesione obbligatoria dei Comuni agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, entro il 1/3/2015 ovvero entro 2 mesi dall'istituzione degli stessi da parte delle Regioni. In caso contrario è previsto il potere sostitutivo del Presidente della Regione.

Inoltre, al fine di assicurare gli interventi strutturali a livello di ATO, è disposta la pubblicazione, da parte dell'ente di governo dell'ATO, della relazione pre-affidamento di cui all'articolo 34 c. 20 del dl 179/2012 smi (che già ne definisce i contenuti), inserendo però ulteriori obblighi, quali la redazione di un piano economico-finanziario con le relative modalità di finanziamento, asseverato da un istituto di credito o equipollente, contenente la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

I vincoli procedurali sono resi molto più stringenti nel caso di affidamento *in house* e prevedono anche l'accantonamento nel bilancio degli enti locali proprietari, pro-quota, dall'atto di affidamento e poi ogni triennio, di un corrispettivo pari al capitale proprio previsto nel triennio, evidenziato nel Piano economico finanziario, nonché la redazione del bilancio consolidato col soggetto *in house*.

La disposizione prevede poi un incentivo all'aggregazione societaria a seguito del quale può essere attivato un meccanismo, che assicuri l'equilibrio economico-finanziario attraverso la rideterminazione del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, approvato dalla competente Autorità di regolazione ove costituita, con Piano Economico Finanziario valutato sulla base degli interventi definiti a livello di Ambito territoriale.

Di assoluto rilievo evidenziare che la nuova norma dispone che le spese per investimento effettuate con i proventi delle dismissioni (totali o parziali) – anche mediante quotazione - delle partecipazioni in società e gli stessi proventi (codici SIOPE E4121 - Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi ed E4122 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese), sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità.

Rispetto all'affidamento alle cooperative sociali (comma 610), le convenzioni devono assicurare procedure trasparenti, non discriminatorie e di efficienza.

Le nuove disposizioni prevedono anche (commi 611 e 612), un piano di razionalizzazione delle società partecipate in via diretta e indiretta da Regioni, Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali- volto a favorirne l'accorpamento e/o la dismissione nonché a contenere i costi delle strutture - che i Presidenti delle regioni e delle province, i

sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni interessate, definiscono ed approvano entro il 31 marzo 2015, secondo alcuni criteri specificati nella norma (fra i quali è stata inserita anche la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore ai dipendenti).

Dal punto di vista operativo detto Piano, corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti e pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. E' disposto inoltre l'invio alle stesse sezioni regionali, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti.

Nell'attuazione di quanto citato Piano resta fermo l'obbligo di cui al comma 569 della l. 147/2014 (inerente la dismissione delle società non aventi finalità istituzionale), scaduto però il 31 dicembre 2014.

Rispetto alle deliberazioni di scioglimento, liquidazione ed agli atti di dismissione di partecipazioni acquisite per espressa previsione normativa, la norma (comma 613) prevede l'utilizzo unicamente della disciplina codicistica in materia di rapporti societari, che prevale sulle norme originarie.

Gli interventi di razionalizzazione succitati (comma 614), beneficiano inoltre sia delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014, in materia di personale (mobilità dipendenti fra società, commi 563 a 568 ter della l. 147/2014), sia degli incentivi fiscali su cessione/liquidazione delle società partecipate previsti della stessa legge (esenzioni da imposte sui redditi ed attività produttive, esclusione plusvalenze, deducibilità minusvalenze, prelazione soci oltre il 30%; comma 568-bis l. 147/2013), prorogati fino al 31.12.2015 per tali interventi; ed estesi, solo per lo scioglimento, anche alle aziende speciali (comma 616).

La nuova norma modifica infine il nuovo articolo 149 bis del codice ambientale, relativo al servizio idrico integrato e dispone (comma 615) che l'affidamento diretto da parte dell'ente di governo dell'ambito, può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.